

**Portale Sistema Puglia - [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)**

**FAQ su: Registri Solidarietà Sociale**

*Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 25/10/2016 11:10:07*

*Contiene: 17 FAQ*

*2-(D) Il titolare di una RSSA, autorizzata e iscritta nel relativo registro regionale, intende trasferire la sede da un immobile ad un altro con aumento della ricettività dagli attuali 60 ospiti a 90 ospiti. Si chiede, pertanto, se sia necessario inoltrare, con la procedura telematica, una nuova domanda di autorizzazione al funzionamento o sia sufficiente una comunicazione di variazione al Comune di appartenenza territoriale, conservando lo stesso numero di iscrizione al registro regionale.*

(R) Il trasferimento di sede di una struttura comporta a carico del Comune l'accertamento dei requisiti inerenti il nuovo modulo abitativo e pertanto si rende necessario un nuovo provvedimento di autorizzazione al funzionamento. Nel caso di specie, il titolare deve comunicare la cessazione dell'attività presso la sede da cui intende trasferirsi (tale comunicazione da presentare on line da avvio al procedimento di revoca e seguente cancellazione dal registro), e deve presentare una nuova domanda di autorizzazione al funzionamento presso la nuova sede.

*3-(D) Quale procedura deve essere avviata su piattaforma dal soggetto titolare di struttura e/o servizio socio assistenziale già autorizzato e iscritto nei Registri regionali nel caso in cui il soggetto titolare nonché gestore affidi ad altro soggetto la gestione mediante contratto di fitto di azienda o di ramo d'azienda?*

(R) L'affitto di un ramo di azienda è disciplinato dall'art. 2562 del codice civile. Tra i negozi dispositivi d'azienda il codice civile analizza e disciplina i casi in cui l'imprenditore ceda ad altri la propria azienda, oppure la conceda in godimento (usufrutto o affitto). La cessione d'azienda determina il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità e gestione delle strutture e servizi di cui al R.R. n. 4/07 e s.m.i. e trova regolamentazione nell'art. 38, comma 7, dello stesso regolamento, che così dispone: Se un nuovo soggetto subentra nella titolarità della struttura o del servizio autorizzato, è disposta la revoca del provvedimento di autorizzazione già in essere contestualmente al rilascio di una nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti organizzativi e gestionali mediante integrazione e aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 39 e 40 del presente regolamento. Diversamente il contratto di fitto d'azienda determina il subentro nella sola gestione di un nuovo soggetto che, pertanto, risulta non coincidere con il titolare. Tale ultima fattispecie è regolamentata dall'art. 38, comma 7, del citato Reg. regionale n. 4/07 e s.m.i. che così dispone: L'autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell'assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore, di modifica per subentro del soggetto gestore che non sia anche titolare, purchè tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche strutturali e organizzative della struttura e del servizio. In questi casi l'autorizzazione è soggetta a convalida da parte dell'ente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 39 e 40 del presente regolamento. Il titolare che abbia fittato la propria azienda deve, pertanto, presentare domanda di aggiornamento sulla piattaforma web avviando così il procedimento di aggiornamento che viene concluso dal Comune competente, in caso di esito istruttorio positivo, con l'adozione del provvedimento di convalida di cui alla disposizione regolamentare sopra citata.

*5-(D) Ho un centro ludico prima infanzia, situato in un edificio nel quale vi sono anche quattro sezioni di scuola materna, vorrei sapere la superficie degli spazi interni ed esterni comuni non dedicati ai genitori e al personale nel computo della superficie utile a determinare la ricettività della mia struttura devono essere considerati nella loro totalità o esistono dei criteri diversi?*

(R) L'articolo di riferimento per il servizio di centro ludico prima infanzia è l'art. 90 del regolamento regionale n. 4/2007 e s. m. e i., il quale nella sezione modulo abitativo recita: La superficie esterna, al netto di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare la presenza di uno spazio esterno fruibile dai bambini non inferiori a 8 mq per bambino iscritto; qualora il centro ludico abbia sede in centri storici o in ambiti urbani consolidati lo spazio esterno fruibile a bambino è pari almeno a 5 mq per bambino e può essere sostituito, previo parere del Comune competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse, in misura non inferiore a 4 mq per bambino, spazio interno che deve essere diverso dallo spazio dedicato all'ambiente di ingresso, alle sezioni, e agli spazi comuni destinati ad attività ludiche di cui alla lett. d) della sezione ricettività dello stesso articolo. La superficie interna dispone ancora l'art. 90, al netto degli spazi dedicati ai servizi generali, a vano ingresso, a cucina o terminale, non può essere inferiore a 6 mq per bambino, considerando il totale delle superfici per le sezioni, gli spazi per il riposo, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini.

*6-(D) Al fine di poter autorizzare al funzionamento del servizio educativo integrato assicurato dalla Sezione primavera, si chiede se i requisiti sono quelli previsti dall'art. 36 (per le strutture) o quelle previste dall'art. 37 (per i servizi).*

(R) La sezione primavera trova disciplina nell'art. 53 del Regolamento regionale n. 4/07, pertanto costituisce una struttura e deve avere i requisiti di cui all'art. 36 dello stesso Regolamento.

*7-(D) Quando l'ente titolare non coincide con l'ente gestore, chi è il rappresentante legale che va indicato nell'atto dirigenziale di autorizzazione al funzionamento di una struttura?*

(R) Qualora il soggetto titolare sia diverso dal soggetto gestore, nell'atto autorizzativo vanno indicati per entrambi i

soggetti: denominazione, codice fiscale e/o partita iva, sede legale, eventuale sede amministrativa e legale rappresentante.

*8-(D) Ho presentato istanza di autorizzazione al funzionamento per un centro diurno per soggetti con DGS. L'articolo di riferimento nel regolamento regionale n. 4/07 è l'art. 60 (Centro diurno socio-educativo riabilitativo)? Il mio centro ricopre 150 metri quadri, devo aumentare la metratura per rientrare nei criteri dell'articolo 60?*

(R) Confermo che l'articolo di riferimento per il suo centro è l'art. 60 del regolamento regionale n. 4/07, che prevede mq 250 per 30 utenti, che è la ricettività massima. Pertanto se si vuole avere la ricettività massima di 30 utenti occorre avere tali mq. Il Centro può tuttavia avere un numero minore di utenti, in proporzione ai mq.; la disposizione regolamentare citata impone infatti solo il massimo, ma non anche il minimo in relazione al numero dell'utenza. L'accertamento della capacità ricettività, ossia la determinazione del numero massimo di utenti, compete al Comune o Ambito deputato al rilascio del provvedimento di autorizzazione.

*9-(D) Un Ambito Territoriale ha dato avvio all'attività del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) con affidamento in gestione del servizio a una Cooperativa. È pervenuta all'Ambito la richiesta, a firma del legale rappresentante della stessa Cooperativa, di rilascio autorizzazione al funzionamento del servizio ADI in ottemperanza all'art. 51 della L.R. 19/2006. Pertanto il quesito che si pone è il seguente: la Cooperativa, poiché resta un ente gestore del servizio ADI, deve essere autorizzato con atto dirigenziale dallo stesso Ambito con funzioni di Ente titolare dello stesso servizio*

(R) Nel dare per presupposto che il servizio ADI con soggetto titolare l'Ambito Territoriale sia già autorizzato al funzionamento, ne consegue che la Cooperativa aggiudicataria, in qualità di soggetto gestore di tale servizio per conto dell'Ambito, non deve chiedere l'autorizzazione al funzionamento per il servizio di ADI, se trattasi dello stesso servizio che gestisce per conto dell'Ambito, che ne è appunto titolare. Diversamente sarebbe nel caso in cui la predetta Cooperativa intendesse attivare un proprio servizio di ADI (che nulla avrebbe a che fare ha con il servizio ADI di titolarità dell'Ambito Territoriale), di cui si propone come titolare e gestore. In quest'ultimo caso, deve presentare l'istanza di autorizzazione al funzionamento in qualità di soggetto titolare, dichiarando di esserne anche soggetto gestore.

*10-(D) L'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione, sta attivando le procedure previste dalla determinazione dirigenziale n. 0819 del 16/07/2012 della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere sociale e P.O. della Regione Puglia, con cui sono stati approvati i manuali di gestione delle procedure telematiche. Si è aperta una divergenza interpretativa tra questo Ente e il richiedente l'autorizzazione relativamente alla decorrenza dell'obbligatorietà all'utilizzo della nuova procedura on line. Si chiede, pertanto, cortesemente, un chiarimento sul punto controverso.*

(R) Per rispondere al quesito occorre leggere in combinato la determinazione dirigenziale citata, con la precedente determinazione regionale n. 151 del 03.02.2012, avente ad oggetto l'istituzione dei registri regionali on line. Ai punti 3 e 4 del dispositivo dell'atto dirigenziale n. 819/2012 si prevede rispettivamente la gestione esclusivamente on line per le nuove autorizzazioni e la prosecuzione su cartaceo sino al 30 settembre 2012 per le procedure di modifica e cancellazione, nonché per i procedimenti di nuova autorizzazione già in istruttoria alla data del 6 febbraio dello stesso anno. Tale data è indicata nell'atto regionale n. 151/2012 come dies a quo, a decorrere dal quale, cioè, tutte le istanze di rilascio di provvedimenti comunali di autorizzazione al funzionamento devono essere presentate esclusivamente on line, mediante registrazione e accesso all'apposita piattaforma da parte del soggetto titolare, cui deve seguire l'istruttoria e il rilascio del provvedimento autorizzativo o di diniego da parte del Comune competente sempre per via telematica, quindi la successiva istruttoria e iscrizione nei registri regionali on line, di competenza degli uffici regionali. Si prosegue invece con il cartaceo per le istruttorie già in corso relative ad istanze presentate prima del 6 febbraio 2012, nonché per le convalide a seguito di modifica di cui all'art. 37, comma 7 del regolamento regionale n. 4/07 e per le revocazioni delle autorizzazioni con conseguente cancellazione dai registri, sino al 30 settembre 2012. Di seguito a tale data ha termine la fase transitoria, pertanto tutti i procedimenti di autorizzazione, modifica e revoca - devono essere gestiti esclusivamente on line sulla piattaforma telematica dedicata.

*11-(D) Ho in corso il procedimento, telematico, per la autorizzazione al funzionamento di una struttura socio sanitaria, in particolare una RSSA di cui all'art 66 del regolamento. Il coordinatore socio-sanitario che, secondo il regolamento deve essere un medico specializzato in geriatria, in medicina fisica e riabilitativa o equipollente, può anche essere un medico, senza una specifica specializzazione ma che vanta dei corsi di perfezionamento o management in organizzazione e gestione di strutture sanitarie?*

(R) Il regolamento regionale n. 4/07 parla espressamente di medico specialista. La tipologia di specializzazione non è rilevante, la norma infatti dice preferibilmente ma la specializzazione è necessaria.

*12-(D) I titolari di strutture private che hanno presentato la richiesta di autorizzazione al funzionamento, ancor prima*

*della registrazione al portale da parte del Comune, e di cui è già in corso il procedimento istruttorio, devono ripresentare la domanda per via telematica?*

(R) A decorrere dal 6 febbraio c.a. le istanze per il rilascio di nuove autorizzazioni al funzionamento devono essere presentate da parte del titolare della struttura /servizio tramite procedura telematica. E stata tuttavia prevista una prima fase transitoria, proprio per consentire a tutti i Comuni di registrarsi e abilitarsi ad operare sulla piattaforma, nella quale si è concesso , qualora l'istanza sia stata presentata in cartaceo, che il Comune potesse procedere all'istruttoria e all'adozione del provvedimento conclusivo ancora su cartaceo. Dal 1 ottobre 2012 gli uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni non possono più inviare istanze cartacee di iscrizione nei registri telematici. Tutte le richieste pervenute in cartaceo a partire da questa data dovranno essere presentate anche per via telematica. Le pratiche autorizzate sul cartaceo che non avranno la corrispondente pratica telematica, non saranno iscritte ai registri regionali.

*13-(D) Dovendo autorizzare l'aumento di n.01 posto in una struttura già iscritta nel registro regionale, è sufficiente una integrazione con nota, visto che la planimetria ed il numero di operatori consente tale modifica , oppure è indispensabile l'atto dirigenziale?*

(R) L'aumento della ricettività si riconduce alla fattispecie di ampliamento di una struttura con conseguente aumento della capacità ricettiva, espressamente regolamentata dall'art. 38, comma 7, del Regolamento regionale n. 4/07, che dispone che il Comune territorialmente competente adotti un provvedimento di autorizzazione per la parte in ampliamento, che si aggiunge e non sostituisce il provvedimento di autorizzazione al funzionamento in precedenza rilasciato alla stessa struttura. Gli uffici regionali quindi provvederanno ad adottare apposita determinazione dirigenziale con cui nel confermare la precedente iscrizione nei registri, se ne dispone una modifica relativamente alla variazione in aumento della ricettività.

*14-(D) Una volta completata la domanda, si deve portare manualmente la pratica al Comune oppure si deve solamente attendere.*

(R) L'istanza va presentata solo per via telematica, pertanto deve essere firmata digitalmente, quindi con mail PEC viene inviata al Comune o Ambito competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione, il cui funzionario preposto darà avvio all'istruttoria. Pertanto non occorre che si rechi personalmente presso il Comune o Ambito, ma deve solo attendere di ricevere sempre mediante mail PEC la comunicazione di avvio del procedimento.

*15-(D) Come si fa a richiedere l'autorizzazione di un servizio riconducibile al servizio di telefonia sociale (art. 100 Reg. R. n.4/2007) rivolto ad anziani.*

(R) Deve innanzi tutto registrarsi per avere la username e password con cui accedere alla piattaforma per effettuare la procedura telematica di richiesta di autorizzazione. Deve quindi avviare la procedura di iscrizione ai registri cliccando sul "Registro welfare d'accesso", in quanto il servizio di telefonia sociale, di cui all'art. 100 del regolamento regionale n. 4/07, è inserito nel registro del Welfare.

*16-(D) Ho presentato la richiesta di autorizzazione in cartaceo dopo il 6 Febbraio 2012 e non mi è stata ancora rilasciata l'autorizzazione.*

(R) A partire dal 6 Febbraio 2012 è fatto obbligo di presentazione di richiesta di autorizzazione esclusivamente tramite procedura telematica. Gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni, a partire dal 1 ottobre 2012 non possono più inviare istanze cartacee per l'iscrizione nei registri telematici. Tutte le richieste pervenute in cartaceo a partire da questa data dovranno essere presentate anche per via telematica al fine di completare la procedura correttamente. Le pratiche autorizzate sul cartaceo che non avranno, però la corrispondente pratica telematica, non saranno iscritte ai registri regionali.

*17-(D) Sono in possesso di una autorizzazione provvisoria, cosa devo fare per ottenere l'autorizzazione definitiva?*

(R) Deve effettuare la procedura telematica di richiesta di autorizzazione. Sarà cura dell'ente che prenderà in carico la richiesta di verificare i dati dell'autorizzazione provvisoria e di rilasciarle l'autorizzazione definitiva. Le verifiche istruttorie successive a cura della Regione, permetteranno l'iscrizione al registro di competenza.